



PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER LA CULTURA 2022 – DGR 719/2022
“VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE” (Azione 4.2_a – Intervento D) - LR n. 17/2019, art. 17

BANDO ARCHEOLOGIA

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO VENETO.

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Stanziamento
- Art. 3 – Tipologie di attività
- Art. 4 - Soggetti beneficiari
- Art. 5 - Requisiti di ammissibilità
- Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda
- Art. 7 - Comunicazioni
- Art. 8 - Avvio del procedimento e responsabile del procedimento
- Art. 9 - Istruttoria e procedimento valutativo
- Art. 10 - Criteri di valutazione
- Art. 11 - Composizione della graduatoria
- Art. 12 - Entità del contributo
- Art. 13 - Finanziamento
- Art. 14 - Modalità di esecuzione e rendicontazione
- Art. 15 - Spese ammissibili
- Art. 16 - Trattamento dei dati
- Art. 17 - Obblighi di pubblicità

Art. 1 - Finalità

1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 della LR 17/2019 “Legge per la cultura” e alle disposizioni del Piano annuale degli interventi per la cultura 2022, il bando stabilisce i termini e disciplina criteri e modalità per la concessione di contributi regionali per la valorizzazione del patrimonio archeologico veneto, mediante il sostegno ad attività di educazione al patrimonio culturale a tema.

2. Per l’anno in corso il bando è dedicato ad attività di educazione al patrimonio culturale a tema archeologico, allo scopo di evidenziare il ruolo fondamentale che esse rivestono nell’avvicinare, tramite personale esperto nella mediazione dei saperi, il pubblico e in particolare i giovani - a partire dagli studenti che per età frequentano le scuole primarie e secondarie - all’universo della disciplina dell’archeologia e renderli sensibili alla gestione, anche sostenibile, del proprio territorio e alla storia della propria comunità.

Art. 2 - Stanziamento

1. La dotazione finanziaria è pari a Euro 50.000,00, allocata sul capitolo 104520 ad oggetto “Azioni regionali prioritarie per beni, servizi, arte e attività culturali – trasferimenti correnti” (Artt. da 17 a 30, L.R. 16.5.2019, n. 17)” del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022 e può in corso d’anno essere integrata con risorse aggiuntive o derivanti da rinunce ed economie.

2. La struttura regionale competente alla concessione dei contributi di cui al presente bando è la Direzione Beni, Attività culturali e Sport (di seguito “Direzione”).

Art. 3 - Tipologie di attività

1. È possibile richiedere il contributo per le seguenti attività:

- a) visite educative a musei e aree archeologiche, anche con realizzazione in loco di attività pratiche;
- b) attività propedeutiche alle visite educative (iniziative di ricerca, di studio, creazione di activity book, realizzazione di strumenti per lo svolgimento di laboratori tematici, ecc);
- c) cicli di lezioni su temi archeologici;



8a1ecf5f



d) laboratori e lezioni di archeologia sperimentale (lavorazione ceramica, tessili, costruzione capanne e strumenti...).

2. È possibile presentare progetti che contemplino le diverse tipologie di attività di cui al punto 1).

Art. 4 - Soggetti beneficiari

1. Possono essere beneficiari del contributo i soggetti pubblici e privati (Enti Locali, enti, associazioni culturali o di promozione sociale e cooperative sociali, con personalità giuridica aventi statutariamente finalità con prevalente attività nel settore oggetto del bando, Onlus, ETS e fondazioni culturali, ecc.).

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad acquisire e documentare, in allegato alla domanda di contributo, l'eventuale autorizzazione della competente Soprintendenza, se richiesto da particolari modalità di attuazione dell'attività o, nelle more, a presentare copia della richiesta di autorizzazione.

3. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di contributo.

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità

1. All'esame istruttorio sono ammissibili i progetti che:

- corrispondono in modo pertinente alle finalità del bando indicate all'art.1;
- presentano un programma dettagliato redatto da specialisti del settore;
- sono completi della documentazione richiesta;
- prevedono interventi educativi localizzati nel territorio regionale;
- sono realizzati entro il 31.12.2022;
- non godono di ulteriori contributi da parte della Regione del Veneto, a valere su alcun'altra legge regionale.

2. Se si prevede di realizzare gli interventi in rete tra diversi soggetti, pubblici e privati, è necessario indicare il soggetto che ricopre il ruolo di capofila del progetto.

Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda, redatta nella forma dell'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, deve essere presentata secondo l'apposita modulistica pubblicata nella sezione "Bandi Avvisi Concorsi" del sito istituzionale della Regione del Veneto, e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

2. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a. progetto indicante finalità e obiettivi, fascia di età a cui è rivolto, professionalità coinvolte ed eventuali collaborazioni, anche in rete;
- b. impegno al cofinanziamento per un ammontare minimo pari al 20% del costo globale di progetto, con fondi propri o di terzi, comunque provenienti da contributi non regionali;
- c. copia fotostatica fronte/retro di un valido documento d'identità del rappresentante del soggetto proponente;

3. La sottoscrizione dell'istanza dovrà essere apposta con le seguenti modalità:

- apposizione di firma digitale

oppure

- sottoscrizione in maniera autografa su supporto cartaceo, convertita in rappresentazione digitale con estensione .pdf e inviata unitamente alla copia del documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità (sempre in formato .pdf).

L'istanza di contributo è soggetta per i privati all'imposta di bollo di € 16,00 prevista dalla normativa vigente. I soggetti esentati a norma di legge dall'imposta di bollo devono indicare negli appositi spazi dell'istanza i motivi dell'esenzione. L'assolvimento dell'imposta di bollo deve avvenire con una delle seguenti modalità:

- la marca da bollo può essere acquistata con modalità tradizionali ed è possibile sia applicarla, sia non applicarla alla richiesta. In ogni caso il richiedente è tenuto a inserire nel modulo di domanda il numero identificativo (seriale) della marca da bollo e autocertificare che la stessa non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento che ne richiede l'apposizione;
- la marca da bollo può essere acquistata virtualmente presso i soggetti fornitori del servizio.

4. Le domande verranno considerate inammissibili se:

- presentate da parte di soggetti diversi da quelli indicati all'art. 4 del presente Bando;



8a1ecf5f



- prive di uno dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 5 del presente Bando;
- presentate oltre il termine di scadenza;
- prive di sottoscrizione;
- plurime (anche se per progettualità diverse) presentate da parte del medesimo soggetto;
- presentate con modalità difformi da quanto previsto dal presente articolo;
- con firma digitale basata su un certificato scaduto;
- prive dei documenti richiesti all'art. 6 comma 2;
- il mancato rispetto di quanto disposto dal presente Bando circa l'impegno alla compartecipazione finanziaria per almeno il 20% del costo complessivo dell'intervento da parte del richiedente (con fondi propri o derivanti da altre fonti).

5. La domanda di contributo, con gli allegati e l'elenco degli stessi, va trasmessa mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo della Direzione Beni Attività culturali e Sport, beniattivita-culturalisport@pec.regione.veneto.it; tutti i documenti dovranno essere presentati esclusivamente in formato .PDF, **specificando in oggetto: "Domanda LR 17/2019 - Bando archeologia"**.

Si raccomanda di fare particolare attenzione alle regole di invio stabilite dalla Giunta regionale, consultabili sul sito istituzionale della Regione all'indirizzo <http://regione.veneto.it/web/affari-generalisport@pec-regione-veneto>, con l'avvertenza che i documenti presentati in maniera difforme da quanto stabilito verranno ripudiati e l'intera istanza considerata come non presentata.

6. Le proposte dovranno pervenire, a pena di esclusione, **entro e non oltre il 15 settembre 2022**.

Art. 7 - Comunicazioni

1. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti per iscritto alla Direzione Beni Attività Culturali e Sport, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) beniattivita-culturalisport@pec.regione.veneto.it; le richieste dovranno recare in oggetto la dicitura: "LR 17/2019 - Archeologia. Richiesta chiarimenti".

2. Le risposte ai quesiti formulati in tempo utile, entro e non oltre i sette giorni precedenti la scadenza, verranno pubblicate sul sito ufficiale della Regione del Veneto, nella pagina dedicata al presente Bando.

Art. 8 - Avvio del procedimento e responsabile del procedimento

1. Vengono di seguito indicati gli elementi e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/1990.

Amministrazione competente: Regione del Veneto - Direzione Beni Attività Culturali e Sport.

Oggetto del procedimento: Bando per l'erogazione di contributi destinati alla valorizzazione del patrimonio archeologico veneto mediante il sostegno ad attività di educazione al patrimonio culturale rivolte ai giovani.

Responsabile del procedimento: Valentina Galan, direttore U.O. Beni e servizi culturali.

Data: la procedura istruttoria sarà avviata a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del presente Bando, e si concluderà entro il termine di 90 giorni.

Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Ufficio Valorizzazione patrimonio storico e archeologico – Ufficio musei: tel. 041-2792629, 2700, 2411.

Il presente articolo vale a tutti gli effetti quale "comunicazione di avvio del procedimento", di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Art. 9 - Istruttoria e procedimento valutativo

1. La competente Struttura regionale, attraverso l'attività istruttoria, verifica l'ammissibilità delle domande, accertando completezza e regolarità formale, nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti e dei requisiti oggettivi dei progetti.

2. I progetti risultati ammissibili saranno valutati da un Nucleo di valutazione nominato dal direttore della Direzione Beni attività culturali e Sport, sulla base dei criteri e indicatori di punteggio di seguito evidenziati nella tabella di cui all'art. 10 comma 2 del presente Bando.

Art. 10 - Criteri di valutazione

1. Nella valutazione complessiva saranno tenuti in particolare considerazione:

- a) gli interventi maggiormente significativi e qualitativamente apprezzabili per i contenuti, le competenze professionali coinvolte e la capacità di rendere partecipi i giovani;



8a1ecf5f



b) la capacità di cofinanziamento garantita dal richiedente con fondi propri o di terzi, in modo da promuovere interventi più complessi ed efficaci, oltre al livello di percentuale minima del 20% stabilita come obbligatoria.

2. Ai fini della formazione della graduatoria per il riparto dei contributi, saranno applicati questi criteri che consentono, tra quelli indicati nel Piano annuale, di valutare compiutamente le attività oggetto del bando.

CRITERI DI VALUTAZIONE	Punteggio massimo	Punti
A) Valutazione del progetto presentato	Punti 40	
Valenza in rapporto alla realtà locale e alle potenzialità di sviluppo socio/economico (<i>intesa anche come capacità di coinvolgere e interessare i partecipanti in maniera continuativa e come potenzialità attrattiva</i>)	da 0 a 10	poco aderente: da 1 a 5 aderente: da 6 a 10
Livello di sviluppo delle progettualità (e livello dei suoi contenuti)	da 0 a 10	poco rilevante: da 1 a 5 rilevante: da 6 a 10
Rilevanza scientifica dei beni, del sito o della collezione oggetto dell'intervento (e qualificazione degli operatori)	da 0 a 15	poco rilevante: da 1 a 3 rilevante: da 4 a 9 molto rilevante: da 10 a 15
Presenza nel progetto di elementi significativi di innovazione tecnologica	5	presente: 5
B) Dimensione finanziaria del progetto	Punti 5	
Fino a euro 5.000,00 complessivi		1
Oltre euro 5.000,00 fino a euro 7.000,00		3
Oltre euro 7.000		5
C) Compartecipazione economica da parte del soggetto (e di altri soggetti pubblici o privati) (<i>commisurata al costo complessivo dell'intero intervento; la compartecipazione deve essere documentata e rendicontabile</i>)	Punti 5	
Dal 21% fino al 30%		1
dal 31% al 50%		3
oltre al 50%		5
D) Inserimento del progetto in una rete di valorizzazione del patrimonio archeologico veneto*	Punti 5	
fino a due enti/istituzioni;		2
da tre a cinque enti/istituzioni;		3
oltre cinque enti/istituzioni		5
*saranno oggetto di valutazione solo i partenariati documentati da lettere di adesione		

2. Il punteggio massimo acquisibile da ciascun progetto è pari a 55. Non saranno ammessi a finanziamento i progetti che abbiano ottenuto una valutazione inferiore a punti 20.

Art. 11 - Composizione della graduatoria

1. Al termine della valutazione da parte del Nucleo, verrà formata una graduatoria dei progetti ammissibili, secondo l'ordine decrescente di punteggio, con l'indicazione del contributo concedibile.

2. A parità di punteggio assegnato, l'ordine di graduatoria sarà determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:

- 1°) progetti che hanno ottenuto punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui alla lettera A);
- 2°) progetti che hanno ottenuto punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui alla lettera C).



8a1ecf5f



Art. 12 - Entità del contributo

1. Il contributo regionale potrà coprire fino all'80% del costo complessivo del progetto di intervento; il disavanzo rimarrà in carico al soggetto proponente, con fondi propri o terzi. Il tetto massimo fissato per ciascun contributo è pari a Euro 8.000,00.

I progetti verranno finanziati in proporzione al punteggio ottenuto, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

2. I soggetti proponenti sono tenuti a dichiarare eventuali altri contributi ottenuti per sostenere la medesima iniziativa, ferma restando la non cumulabilità di finanziamenti regionali concessi per lo stesso intervento.

3. I beneficiari del contributo, entro 10 giorni dal ricevimento della formale notifica dello stesso, dovranno comunicare l'eventuale rifiuto. Decorso tale termine, il contributo si intenderà implicitamente accettato.

Art. 13 - Finanziamento

1. L'approvazione della graduatoria e i conseguenti benefici sono disposti con decreto del Direttore della Direzione.

2. In caso di disponibilità di ulteriori risorse derivanti da rinunce o nuovi stanziamenti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria con decreto del Direttore della Direzione Beni Attività culturali e Sport.

Art. 14 - Modalità di esecuzione e rendicontazione

1. Il soggetto beneficiario è tenuto ad attuare l'intervento ammesso a finanziamento regionale secondo le modalità, nelle tempistiche e con le spese dichiarate in sede di domanda.

2. Ogni eventuale proposta di modifica per sopravvenute necessità dovrà essere preventivamente comunicata, con le relative motivazioni, ai competenti Uffici regionali, e da questi autorizzata, purché la variazione non incida sugli elementi che costituiscono oggetto di valutazione in misura tale da alterare gli equilibri della graduatoria.

3. Il beneficiario, anche in corso d'opera, consentirà tutte le verifiche e/o le attività di monitoraggio che la Regione dovesse disporre.

4. Gli interventi oggetto del sostegno regionale dovranno essere realizzati e rendicontati entro e non oltre il 31.12.2022.

5. Ciascun contributo sarà liquidato in soluzione unica, su presentazione di relazione sull'esecuzione progettuale, della relativa rendicontazione delle spese e regolare documentazione contabile attestante i pagamenti effettuati e di tutta la documentazione necessaria ad attestare l'avvenuta realizzazione dell'intervento.

6. Qualora la spesa totale del progetto, in sede di rendicontazione, risulti inferiore rispetto a quella prevista e indicata nella domanda, il contributo regionale sarà proporzionalmente ridotto.

Art. 15 - Spese ammissibili e non ammissibili

1. Sono considerate ammissibili le spese di natura esclusivamente corrente che sono riconducibili alla proposta progettuale. In particolare sono ammissibili:

- a. spese relative a studi, indagini, progettazione, etc., nella misura massima del 20% dell'importo complessivo dell'intervento;
- b. spese relative all'organizzazione tecnica delle attività;
- c. spese per la realizzazione del progetto;
- d. spese per l'IVA realmente e definitivamente sostenuta dall'attuatore, purché non recuperabile e nella misura in cui rimanga effettivamente a carico del beneficiario.

2. Non sono considerate ammissibili:

- a. tutte le spese non riconducibili direttamente alla realizzazione della progettualità oggetto dell'istanza di contributo;
- b. le spese relative all'acquisto di beni strumentali durevoli e comunque qualunque spesa di investimento;
- c. le spese sostenute in anni diversi da quello in cui viene presentata la domanda;
- d. imposte dirette e indirette, ritenute, quote di ammortamento e interessi passivi.



8a1ecf5f



Art. 16 - Revoca del contributo.

1. Il contributo regionale potrà essere revocato nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del beneficiario;
 - b) mancata realizzazione del progetto;
 - c) presentazione di dichiarazioni mendaci a esito dei controlli previsti ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000.
2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati in base alla legislazione vigente in merito.

Art. 17 - Trattamento dei dati

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali nell'ambito del presente procedimento, l'informativa ex art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR sarà accessibile in internet, presso la pagina del sito istituzionale della Regione del Veneto dedicata al presente Bando.

Art. 18 - Obblighi di pubblicità

1. La Direzione provvederà a indicare, nella comunicazione di concessione del finanziamento, procedure e modalità da seguire per citare la partecipazione regionale alla realizzazione del progetto in tutti gli strumenti di comunicazione e informazione.
2. Il materiale di comunicazione prodotto per la promozione del progetto potrà essere utilizzato dalla Regione per proprie finalità istituzionali.
3. La realizzazione e la pubblicazione di tutto il materiale di cui al presente articolo dovrà essere preventivamente sottoposta all'approvazione della competente Struttura regionale.



8a1ecf5f

